

Limiti orari: si esprime il Consiglio di Stato

Il Sindaco di Anzola dell'Emilia (Bo), con l'ordinanza 9/2016, ha disciplinato gli orari di funzionamento degli apparecchi automatici con vincita in danaro (ex art.110, comma 6, TULPS), installati presso i pubblici esercizi cittadini, prescrivendone l'utilizzo per un numero massimo di 10 ore nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 23:00. Una società operante nel settore del gioco ha sollevato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato si è pronunciato con il parere definitivo 586/2023, esprimendo il parere che il ricorso debba essere respinto.

Il TAR Molise conferma i limiti orari introdotti da Ordinanza sindacale.

Il Comune di Guglionesi (Cb), con l'ordinanza sindacale 56/2019, che segue la deliberazione consiliare 48/2018 (atto di indirizzo per il contrasto alla ludopatia) ha limitato gli orari di funzionamento delle sale scommesse e delle sale video lottery dalle ore 08:00 alle 10:00 e dalle 22:00 alle 24:00. Avverso l'ordinanza hanno sollevato ricorso alcune imprese operanti nel territorio comunale come gestori/esercenti l'attività di raccolta delle giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110 TULPS. Il TAR per il Molise si è pronunciato, respingendo il ricorso, con la sentenza 131/2023, ricordando come sia pacifica, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del TUEL, la competenza del Sindaco in tema di definizione degli orari degli esercizi commerciali.

VI Commissione Finanze della Camera

Nella seduta temutasi il 18 maggio scorso, nell'ambito dell'esame della Delega al Governo per la riforma fiscale, nella quale è contenuta anche la delega per il riordino del settore dei giochi, è stata audita informalmente la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

È intervenuto sul tema del gioco, in particolare, Marco Alparone, coordinatore della Commissione regionale lombarda Affari finanziari e vicepresidente della Regione Lombardia.

Il TAR Bologna conferma il distanziometro in una serie di Comuni emiliani.

Un operatore del settore del gioco con insediamenti economici in una serie di Comuni emiliani ha sollevato varie censure in merito all'applicazione nel territorio regionale del cd. distanziometro.

Il TAR per l'Emilia-Romagna si è pronunciato, respingendo le doglianze dell'operatore, con la sentenza 254/2023.

Il TAR Bologna conferma che nel calcolo delle distanze bisogna tenere conto del codice della strada e della sicurezza dei pedoni.

La Regione Emilia-Romagna, a partire dalla Legge regionale 5/2013, ha introdotto il distanziometro delle attività da gioco nel territorio regionale (poi meglio specificato con le delibere di Giunta 831/2017 e 68/2019). In particolare, la legge regionale precisa che il calcolo della distanza tra sala gioco/scommesse deve essere effettuato secondo il "percorso pedonale più breve".

Il TAR Bologna si è pronunciato, accogliendo il ricorso dell'operatore, con la sentenza 298/2023.

*Attività finanziata con i fondi della DGR XI/585 del 01 ottobre 2018 (e successivi atti)
Obiettivo generale 1: promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target*